OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2026

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"… i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";*

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede che il canone sia disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, è stato istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n 12 del 09.03.2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cosiddetto Canone Unico Patrimoniale) e il Canone mercatale, e con il medesimo atto è stato approvato il relativo Regolamento;

VISTA la disposizione iniziale contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che prevedeva "*Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";*

CONSIDERATO che, in attuazione a quanto disposto dal sopra richiamato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del c.d. canone unico patrimoniale, sono state istituite con delibera di Giunta comunale n. 59 del 20.03.2021 le tariffe del canone applicabili a decorrere dal 01/01/2021 in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con le tariffe precedenti e che, a tal fine, si riscontra che gran parte delle tariffe assumono valore simili alle fattispecie tariffarie in vigore fino al 31.12.2020, con lievi oscillazioni dovute alla rideterminazione dei coefficienti;

VISTA la disposizione contenuta nell'articolo 1 comma 757 della Legge 30 Dicembre 2024, n. 207 con la quale è stato modificato il comma 817 prevedendo per gli enti locali la facoltà di variare le tariffe secondo *"…criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile";*

VISTA la disposizione contenuta nell'articolo 19-bis Legge 118/2025 di conversione del Decreto Legge 30 giugno 2025, n. 95 con la quale è stato ulteriormente modificato il comma 817 introducendo la possibilità per gli enti locali di rivalutare l'impianto tariffario del canone *"…annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente…";*

CONSIDERATO altresì che

- per determinate fattispecie di canone, l'adeguamento ISTAT era già previsto ab origine dall'articolo 1, comma 831, della Legge n. 160/2019

- con l'introduzione dell'adeguamento generale al comma 817, il Legislatore ha dato possibilità risolvere tale disallineamento, dando la possibilità di evitare che per alcune fattispecie l'aumento ISTAT venga calcolato ex tunc e per altre ex nunc, o non calcolato affatto.

- l'aumento Istat previsto nella percentuale di 17,50 risulterebbe uguale (o inferiore) all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo che ha visto dall'anno di introduzione del canone unico patrimoniale al 31 dicembre 2024 un incremento del 17,50%

Si ritiene opportuno risolvere il suddetto disallineamento e adeguare il sistema tariffario a criteri di ragionevolezza ed evoluzione rispetto al gettito ottenuto nell'anno 2020 dalle entrate che il Canone unico patrimoniale è andato a sostituire;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";*

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il Canone Unico Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VISTO il parere favorevole dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
della sopraccitata disposizione di Legge;

Con voti favorevoli unanimi resi ed accertati nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare le tariffe ordinarie e i coefficienti moltiplicatori per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 comma 816, riportati in ALLEGATO A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento,

2. di dare atto che le tariffe ordinarie di cui all'allegato A sono rivalutate del 17,50% misura uguale (o inferiore) all'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2024 nella misura pari al 17,50%;

3. di stabilire che le tariffe approvate con la presente deliberazione decorrono dall'1/1/2026;

4. di dichiarare, a seguito di separata e successiva votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile con voti unanimi.

CITTÀ DI SARZANA

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 281 DEL 05-12-2025

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2026

Nell’anno duemilaventicinque, addì cinque del mese di dicembre, con inizio della seduta alle ore 14:20, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle norme di legge e regolamentari, nonché dalle disposizioni per il funzionamento della Giunta Comunale, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 29/03/2022, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Componenti	Referenza	Presente	Assente
PONZANELLI CRISTINA	Sindaco	X	
RAMPI CARLO	Vice Sindaco	X	
BORRINI GIORGIO	Assessore	X	
PONZANELLI LUCA	Assessore	X	
TORRI STEFANO	Assessore	X	
VIOLA SARA	Assessore	X	

Risultano presenti n. 6 componenti, di cui n. 1 (Torri) in videoconferenza tramite collegamento su piattaforma Skype.

Partecipa all'adunanza, anch'egli in videoconferenza, il Segretario Generale, **Avv. Fulvio Andrea Pastorino**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

In prosecuzione di seduta, il Presidente invita la Giunta ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

OGGETTO: **CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2026**

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la proposta, illustrata dall'Assessore al bilancio, Carlo Rampi, riportata in calce al presente verbale;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i parere favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi in forma palese,

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta n. 83, che viene riportata in calce al presente verbale, come parte costitutiva del medesimo.

Successivamente, tenuto conto dell'urgenza di provvedere, per le motivazioni espresse nella proposta, che qui si richiamano integralmente.

LA GIUNTA COMUNALE

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente resi,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online all'indirizzo www.comune.sarzana.sp.it.

Il Sindaco	**Il Segretario Generale**
CRISTINA PONZANELLI	FULVIO ANDREA PASTORINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

OGGETTO: **CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2026**

Proposta di Giunta n. 83

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"… i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";*

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede che il canone sia disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, è stato istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n 12 del 09.03.2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cosiddetto Canone Unico Patrimoniale) e il Canone mercatale, e con il medesimo atto è stato approvato il relativo Regolamento;

VISTA la disposizione iniziale contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che prevedeva "*Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";*

CONSIDERATO che, in attuazione a quanto disposto dal sopra richiamato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del c.d. canone unico patrimoniale, sono state istituite con delibera di Giunta comunale n. 59 del 20.03.2021 le tariffe del canone applicabili a decorrere dal 01/01/2021 in

modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto equivalente al livello di pressione impositiva raggiunto con le tariffe precedenti e che, a tal fine, si riscontra che gran parte delle tariffe assumono valori simili alle fattispecie tariffarie in vigore fino al 31.12.2020, con lievi oscillazioni dovute alla rideterminazione dei coefficienti;

VISTA la disposizione contenuta nell'articolo 1 comma 757 della Legge 30 Dicembre 2024, n. 207 con la quale è stato modificato il comma 817 prevedendo per gli enti locali la facoltà di variare le tariffe secondo *"…criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile";*

VISTA la disposizione contenuta nell'articolo 19-bis Legge 118/2025 di conversione del Decreto Legge 30 giugno 2025, n. 95 con la quale è stato ulteriormente modificato il comma 817 introducendo la possibilità per gli enti locali di rivalutare l'impianto tariffario del canone *"…annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente…";*

CONSIDERATO altresì che:

- per determinate fattispecie di canone, l'adeguamento ISTAT era già previsto ab origine dall'articolo 1, comma 831, della Legge n. 160/2019;
- con l'introduzione dell'adeguamento generale al comma 817, il Legislatore ha dato possibilità risolvere tale disallineamento, dando la possibilità di evitare che per alcune fattispecie l'aumento ISTAT venga calcolato ex tunc e per altre ex nunc, o non calcolato affatto;
- l'aumento Istat previsto nella percentuale di 17,50 risulterebbe uguale (o inferiore) all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo che ha visto dall'anno di introduzione del canone unico patrimoniale al 31 dicembre 2024 un incremento del 17,50%;
- si ritiene opportuno risolvere il suddetto disallineamento e adeguare il sistema tariffario a criteri di ragionevolezza ed evoluzione rispetto al gettito ottenuto nell'anno 2020 dalle entrate che il Canone unico patrimoniale è andato a sostituire;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°*

gennaio dell'anno di riferimento";

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il Canone Unico Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VISTO il parere favorevole dal Responsabile dell'Area n. 2, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

Con voti favorevoli unanimi resi ed accertati nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare le tariffe ordinarie e i coefficienti moltiplicatori per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 comma 816 e del canone mercatale, riportati in ALLEGATO A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento,

2. di dare atto che le tariffe ordinarie di cui all'allegato A sono rivalutate del 17,50% misura uguale (o inferiore) all'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2024 nella misura pari al 17,50%;

3. di stabilire che le tariffe approvate con la deliberazione di approvazione della presente proposta decorrono dall'1/1/2026;

4. di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile, stante la sua natura di atto propedeutico rispetto all'approvazione del bilancio di previsione 2026 – 2028.

5. di dare atto che ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi), avverso la deliberazione di approvazione della presente proposta sono ammessi in alternativamente:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. per la Liguria ai sensi dell'art. 29 del D. lgs. n. 104/2010 entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione previsto dalla legge;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

CITTÀ DI SARZANA

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2026

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio Economato, Provveditorato, Patrimonio, Ragioneria, Sistemi Informativi, Tributi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Eventuali note:

Sarzana, lì 04-12-2025

Il Dirigente
CHIAVACCI VALENTINA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

CITTÀ DI SARZANA

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2026

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del SERVIZIO BILANCIO, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere **Favorevole** di regolarità contabile.

Eventuali note:

Sarzana, lì 04-12-2025

Il Dirigente
CHIAVACCI VALENTINA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

CITTÀ DI SARZANA

DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE

n. 281 del 05-12-2025

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE □ APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2026

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 09-12-2025 per giorni 15 consecutivi.

Sarzana, lì 09-12-2025

IL RESPONSABILE
BOGO ALESSANDRA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Tariffa base annuale	40				
Tariffa base giornaliera	0,7				
ZONA 1 = SPECIALE	ZONA 2 = NORMALE				
DIFFUSIONE MEZZI PUBBLICITARI					
CATEGORIA NORMALE		**Giornaliera**	**Coefficiente Giornaliera**	**Annuale**	**Coefficiente Annuale**
ORDINARIA Superfici fino a mq. 1		0,05 €	0,06	13,60 €	0,34
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5		0,07 €	0,10	20,40 €	0,51
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,1e mq. 8		0,09 €	0,13	27,20 €	0,68
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,		0,11 €	0,16	34,00 €	0,85
LUMINOSA Superfici fino a mq. 1		0,09 €	0,13	27,20 €	0,68
LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5		0,14 €	0,19	40,80 €	1,02
LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 5,1 e mq. 8		0,18 €	0,26	54,40 €	1,36
LUMINOSA Superfici superiori a mq. 8,1		0,23 €	0,32	68,00 €	1,7
CATEGORIA SPECIALE					
ORDINARIA Superfici fino a mq. 1		0,09 €	0,13	27,20 €	0,68
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5		0,14 €	0,19	40,80 €	1,02
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,1 e mq. 8		0,18 €	0,26	54,40 €	1,36
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8		0,23 €	0,32	68,00 €	1,7
LUMINOSA Superfici fino a mq. 1		0,14 €	0,19	40,80 €	1,02
LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5		0,20 €	0,29	61,20 €	1,53
LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 5,1e mq. 8		0,22 €	0,31	64,60 €	1,615
LUMINOSA Superfici superiori a mq. 8,1		0,29 €	0,42	88,40 €	2,21
TARIFFA ANNUALE PER AUTOMEZZI PUBBLICITARI ADIBITI Al TRASPORTI DELL'AZIENDA					
AUTOVEICOLI CON PORTATA SUPERIORE A 30 q.li				111,60 €	131,13
RIMORCHI CON PORTATA SUPERIORE A 30 q.li				223,20 €	262,26
AUTOVEICOLI CON PORTATA INFERIORE A 30 q.li				74,40 €	87,42
RIMORCHI CON PORTATA INFERIORE A 30 q.li				148,80 €	174,84
MOTOVEICOLI E VEICOLI NON COMPRESI NELLE PRECEDENTI CATEGORIE				37,20 €	43,71
TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI					
(per ogni metro quadrato di superficie dello schermo o pannello)					

NORMALE		Giornaliera	Annuale		
Superfici fino a mq. 1		€ 0,13	€ 39,01		
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5		€ 0,17	€ 52,17		
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,1e mq. 8		€ 0,26	€ 78,02		
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,		€ 0,35	€ 104,34		
SPECIALE					
Superfici fino a mq. 1		€ 0,26	€ 78,02		
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5		€ 0,35	€ 104,34		
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,1 e mq. 8		€ 0,52	€ 156,04		
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8		€ 0,70	€ 208,68		
TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA ATTRAVERSO PROIEZIONI					
(in luoghi pubblici o aperti al pubblico)					
Per ogni giorno di esecuzione - categoria normale		31,96 €			
categoria speciale		47,94 €			
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON AEROMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO MANIFESTINI, ECC.					
Tariffa al giorno		43,71 €			
PUBBLICITA' ESEGUITA CON PALLONI FRENATI E SIMILI					
Tariffa al giorno		87,42 €			
PUBBLICITA' EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI DI MANIFESTINI OD ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI					
Tariffa al giorno e per ogni persona impiegata		7,29 €			
PUBBLICITA' EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (sonora)					
Tariffa al giorno e per ciascun punto di pubblicità					
Normale		10,93 €			
Speciale		21,85 €			

AFFISSIONI					
TARIFFE PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70 x 100 O FRAZIONI					
	Superfici inferiori a mq. 1	Superfici superiori a mq. 1			
TARIFFA PER I PRIMI 10 GG	1,99 €	2,99 €			
TARIFFA PER IL PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONE				0,60 €	0,90 €
Fino a gg.:	10	15	20	25	30
Superifici fino a mq. 1	1,99 €	2,61 €	3,06 €	3,60 €	3,80 €
Superfici superiori	2,55 €	3,45 €	4,35 €	5,25 €	6,15 €
Corrispondenza dimensioni manifest a nr fogli					
70x100	1				
100x140	2				
140x200	4				
manifesti 6x3	24				
Maggiorazioni					
Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%					
Per manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%					
Per manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%					
Diritti urgenza 10% minimo 25,82 euro					

		OCCUPAZIONE SUOLO PERMANENTE			
	tipologia occupazione	**1^ Categoria**	**2^ Categoria**	**3^ Categoria**	
68	occupazione suolo in genere	€ 47,00	€ 32,90	€ 18,80	
69	occupazione soprassuolo e sottosuolo	€ 19,74	€ 13,63	€ 7,99	
70	passi carrabili	€ 35,25	€ 35,25	€ 35,25	
71	passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo risultano non utilizzabili, e comunque, di fatto non utilizzati	€ 35,25	€ 35,25	€ 35,25	
72	passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti	€ 47,00	€ 32,90	€ 18,80	
73	divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, sull'area antistante semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale. Per una superficie comunque non superiore a 10 mq	€ 35,25	€ 35,25	€ 35,25	
74	occupazione con aree di rispetto e riserve di parcheggio	€ 35,25	€ 35,25	€ 35,25	
75	occupazione con griglie intercapedini	€ 31,49	€ 22,09	€ 12,69	
76	occupazione soprassuolo con tende	€ 19,74	€ 13,63	€ 7,99	
77	utenze (occupazione con linee)	€ 1,18	€ 1,18	€ 1,18	
78	occupazione con distributori di carburante (per ogni serbatoio autonomo fino a 3.000 LT	€ 47,00	€ 32,90	€ 18,80	
79	occupazioni poste in essere da pubblici esercizi fino a 30mq	€ 78,49	€ 54,99	€ 31,49	
80	occupazioni poste in essere da pubblici esercizi da 31mq a 50 mq	€ 117,03	€ 82,25	€ 47,00	
81	occupazione con strutture chioschi ed edicole	€ 78,49	€ 54,99	€ 31,49	
82	espositori merci	€ 47,00	€ 32,90	€ 18,80	

83	occupazione con elementi di arredo	€ 47,00	€ 32,90	€ 18,80	
84	occupazione con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi	€ 47,00	€ 32,90	€ 18,80	
		OCCUPAZIONE SUOLO TEMPORANEA			
	tipologia occupazione	**1^ Categoria**	**2^ Categoria**	**3^ Categoria**	
85	occupazione suolo giornaliera	€ 3,55	€ 2,49	€ 1,42	
86	occupazione soprassuolo e sottosuolo	€ 0,36	€ 0,26	€ 0,15	
87	occupazione con tende	**tipologia non prevista nel precedente regolamento**			
88	occupazione suolo con banchi in occasione di fiere e festeggiamenti (con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante)	€ 1,07	€ 0,75	€ 0,43	
89	occupazioni con distributori carburante (serbatoio 3000lt cad.)	€ 1,77	€ 1,25	€ 0,72	
90	occupazione in occasione di manifestazioni e sagre	€ 1,07	€ 0,75	€ 0,43	
91	occupazione suolo per manifestazioni politico/culturali	€ 1,07	€ 0,78	€ 0,42	
92	occupazione per attività edile	€ 0,89	€ 0,89	€ 0,89	
93	occupazione con scavi e manomissioni suolo/sottosuolo	€ 0,36	€ 0,26	€ 0,15	
94	occupazione sottosuolo/soprassuolo con cavi e condutture ed impianti in genere collegati a erogazione pubblici servizi	€ 0,36	€ 0,26	€ 0,15	
95	occupazioni poste in essere da pubblici esercizi fino a 30mq	€ 0,72	€ 0,51	€ 0,29	
96	occupazione poste in essere da pubblici esercizi da 31 mq a 50 mq	€ 1,07	€ 0,75	€ 0,43	

97	occupazione spettacolo viaggiante (suolo/soprassuolo)	€ 0,36	€ 0,26	€ 0,15	
98	occupazione per traslochi ed interventi edilizi con autoscale	€ 3,55	€ 2,49	€ 1,42	
99	espositori merci	€ 1,77	€ 1,25	€ 0,72	
100	occupazione con elementi di arredo	€ 1,77	€ 1,25	€ 0,72	
	riduzioni per occupazione spettacolo viaggiante	**superfici eccedenti i 1000 mq sono calcolate in ragione del 10%**			
		superfici eccedenti i 100 mq sono calcolate in ragione del 50%			
		superfici eccedenti i 100 mq e fino a 1000 mq sono calcolate in ragione del 25%			
		CANONE MERCATALE TEMPORANEO			
	tipologia occupazione	**1^ Categoria**	**2^ Categoria**	**3^ Categoria**	
	occupazione con banco alimentare e produttori agricoli	€ 0,05	€ 0,05	€ 0,05	
	occupazione con banco non alimentare ed altri prodotti	€ 0,05	€ 0,05	€ 0,05	
	tari giornaliera	**alla tariffa per l'occupazione suolo andrà sommata la quota tari giornaliera così come deliberata dall'Ente con specifico provvedimento**			
	spuntisti polo alimentare	€ 17,63			
	spuntisti polo non alimentare	€ 15,28			